

DIRITTO SOCIETARIO

Responsabilità delle SdP per i crediti particolari del socio

di **Luca Caramaschi**

La conclusione delle operazioni di assegnazione e **trasformazione** agevolata avvenuta lo scorso 30 settembre 2016, anche alla luce della probabile riapertura contenuta nel disegno di legge Stabilità 2017, attualmente in corso di discussione in Parlamento, induce a riflettere su quelle che sono le **conseguenze** che si producono o si sono prodotte in capo alla **società** e ai soci per effetto delle predette operazioni.

È proprio con riferimento ai modelli di società personali che si pongono delicati temi che attengono ai profili di **responsabilità** dei soci e della società rispetto ai creditori, con soluzioni che appaiono diverse in ragione delle singole fattispecie societarie. Tralasciando i **profili** di responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, nel presente contributo cercheremo invece di analizzare la posizione della società rispetto al creditore particolare del **socio**, considerando i diversi disposti normativi che risultano applicabili alle società in nome collettivo (e, per rimando, alle società in accomandita semplice), rispetto al modello della **società semplice**.

Sul punto è opinione comune che le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice siano maggiormente tutelate dalle pretese patrimoniali del **creditore particolare** del socio, rispetto alla società semplice; se ciò venisse confermato dalle successive analisi che effettueremo, emergerebbe certamente un **deterrente** alla trasformazione **agevolata**, e, nei casi in cui la stessa fosse già stata eseguita, si potrebbe presentare un problema.

Analizziamo, pertanto, il caso di un **socio** che detenga debiti personali, ed il suo creditore tenti di ottenere il **soddisfacimento** del credito rivalendosi sulla partecipazione in società e quindi chiedendo la **liquidazione** della quota. Quali sono in questo caso le azioni che la società può attivare per reagire a questa situazione che certamente la metterebbe in difficoltà? Se analizziamo la disposizione contenuta nell'[articolo 2270](#), rientrante nel capo II del codice civile dedicato alla società semplice, emerge che il **creditore** particolare del socio di società semplice detiene un'ampia gamma di possibilità, riassumibili in tre opzioni:

1. può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore;
2. può eseguire **atti conservativi** sulla quota spettante al socio debitore in caso di liquidazione;
3. nel caso in cui i beni personali del socio siano insufficienti a saldare il debito, può chiedere la **liquidazione** della quota del socio debitore.

Si osserva in proposito che le tre **opzioni** sopra richiamate non prevedono, a differenza di quanto accade nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'[articolo 2471 del codice](#)

civile, l'espropriazione della partecipazione, poiché ciò costituirebbe un elemento di **destabilizzazione** della compagine societaria che il legislatore civile ha inteso evitare in un modello societario di persone per definizione "chiuso", in cui la modifica al contratto sociale originario avviene solo con il **consenso** unanime dei soci.

Il creditore particolare del socio di società semplice può, tuttavia, ottenere, secondo quanto previsto in precedenza, la liquidazione della **quota** da parte della società, il che può certamente mettere in difficoltà la società stessa nel caso in cui (come spesso accade) essa non detenga le risorse finanziarie sufficienti.

Differenti appaiono le regole che disciplinano tale **fenomeno** nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice. L'analoga previsione contenuta nell'[articolo 2305 del codice civile](#) stabilisce, infatti, che il **creditore particolare** del socio non può chiedere la **liquidazione** della quota finché dura la società e ciò parrebbe costituire, da un lato, un ostacolo non superabile da parte del creditore e, dall'altro, una marcata **differenza** con quanto previsto a proposito del socio della società semplice.

Tale differenza, tuttavia, non deve essere troppo enfatizzata atteso che la **giurisprudenza** di legittimità ha in taluni casi riconosciuto, in deroga alle previsioni sopra descritte, il diritto del **creditore** particolare del socio ad eseguire l'**espropriazione** forzata della quota di partecipazione, legittimando, quindi, in estrema *ratio*, l'inserimento del creditore particolare del **socio** nella compagine societaria contro la **volontà** degli altri soci. Tale assunto è stato affermato in passato dalla Corte di [Cassazione con la sentenza n. 15605 del 7 novembre 2002](#), nei casi in cui lo statuto sociale abbia previsto una **clausola** di possibile **trasferimento** della partecipazione sociale, seppur limitato dal diritto di prelazione.

Il **ragionamento** che sta alla base della citata pronuncia della Suprema Corte può essere riassunto in questi termini: poiché i soci nella loro autonomia pressoché assoluta di scrivere i patti sociali, hanno ritenuto non così essenziale la "**blindatura**" della compagine sociale, tanto che hanno previsto una **clausola** di libera circolazione delle partecipazioni, allora non ha senso applicare l'articolo 2305 del codice civile che proprio intende tutelare la "**impenetrabilità**" dall'esterno della compagine sociale.

Nella pratica, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ammette che le **partecipazioni** in società in nome collettivo e accomandita semplice (e, quindi, a maggior ragione, delle società semplici) sono espropriabili dal **creditore particolare** del socio, nel caso in cui lo statuto sociale preveda la **trasferibilità** delle quote.

Detto questo, la **soluzione** per evitare tutto ciò risulta evidente: sarebbe sufficiente stabilire nello statuto l'impossibilità di circolazione delle quote, senonché una siffatta **clausola statutaria** risulterebbe di difficile accettazione da parte dei soci fondatori, in quanto eccessivamente vincolante.

In definitiva, per quanto attiene ai profili di **responsabilità** della società con riferimento alle

obbligazioni personali del **socio**, nella maggior parte dei casi (ovvero quando non si decida per l'inclusione di una clausola che preveda l'intrasferibilità delle quote di S.n.c. e S.a.s.), il modello di società semplice appare certamente **penalizzante**, ma non tanto di più rispetto alle società in nome collettivo o in accomandita semplice.

In **conclusione**, pertanto, è possibile affermare che il **creditore particolare** non può in generale espropriare né richiedere la liquidazione in denaro della quota del socio debitore finché dura la vita della società. Tale previsione normativa contenuta nell'articolo 2305 del codice civile si applica certamente alle S.n.c. e alle S.a.s., ma occorre anche considerare che, secondo un indirizzo della **Corte di Cassazione**, se la società ha inserito nello statuto una clausola che rende possibile circolazione delle quote (clausola molto frequente), allora essa non è più tutelata nei confronti del creditore particolare, il quale potrebbe agire per chiedere alla società di **liquidare** la quota del socio debitore riducendo il capitale sociale. Per le **società semplici**, invece, il creditore particolare del socio può sempre agire a danno della società.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

